

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art. 15, che detta disposizioni in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i. e in particolare l'art. 145 sostituito dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e dall'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "*Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali*";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante "*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*";

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente a oggetto "*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*" e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 51 in forza della quale, nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, con decreti del Presidente della Regione, sono stati nominati i Commissari straordinari presso i liberi Consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni esercitate dalle ex province regionali;

VISTA la legge regionale n. 8 del 7 giugno 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 27 - Parte I dell'11 giugno 2019, Titolo II, recante "*Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta*" che, all'art. 7 "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*", modifica l'art. 51 della citata l.r. 15/2015 sostituendo le parole "*e comunque non oltre il 31 luglio 2019*" con le parole "*e comunque non oltre il 31 maggio 2020*";

VISTA la legge regionale n. 8 del 7 giugno 2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 27 - Parte I - dell'11 giugno 2019, Titolo II, recante "*Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta*" che, all'art. 7 "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*", modifica l'art. 51 della citata l.r. 15/2015 sostituendo le parole "*e comunque non oltre il 31 luglio 2019*" con le parole "*e comunque non oltre il 31 maggio 2020*";

VISTA la legge regionale n. 6 del 3 marzo 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 - Parte I - del 6 marzo 2020, con la quale è stato disposto l'ulteriore rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

VISTA la legge regionale n. 11 del 21 maggio 2020 "*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020*", con la quale, all'art. 2, è stata ulteriormente rinviata la data delle elezioni degli organi degli enti di area vasta;

VISTO il D.P. n. 547/GAB del 29 maggio 2020 con il quale si è provveduto in ordine al commissariamento straordinario per la gestione del Libero Consorzio comunale di Trapani, con le funzioni esercitate dalla ex Provincia regionale, fino alla data del 31 gennaio 2021;

VISTA la legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 67 Parte I straordinaria del 31 dicembre 2020, con la quale è stato disposto come citato all'art. 1) "*Il rinvio delle elezioni degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta*";

CONSIDERATO che la predetta legge regionale n. 34/2020 ha modificato la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, il cui testo pertanto all'art. 1 comma 2.b) stabilisce che "all'art. 51 le parole 'e comunque non oltre il 31 gennaio 2021' sono sostituite dalle parole 'e comunque non oltre il 30 aprile 2021'";

RITENUTO di dovere nominare, nelle more di definizione del procedimento elettorale sopra citato, un Commissario straordinario, cui attribuire le funzioni del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta "e comunque non oltre il 30 aprile 2021";

RITENUTO, altresì, che detto Commissario deve essere individuato a norma dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 145 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot. n. 10223/GAB del 01/02/2021 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1) In conformità alle premesse, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 34 n. 34 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella G.U.R.S. n. 67 Parte I straordinaria del 31 dicembre 2020, il/la sig. _____ /dott. Cerami Reimondo con qualifica di MAGISTRATO IN QUIESE è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del **Libero Consorzio comunale di Trapani**, con le funzioni del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, nelle more dell'insediamento degli organi e degli enti di area vasta "e comunque non oltre il 30 aprile 2021".

Art. 2) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione siciliana, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 3) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

01 FEB. 2021

Palermo, _____

L'Assessore
ZAMBUTO



Il Presidente
MUSUMECI